

Statuto della Fondazione.

Articolo 1

È costituita ai sensi degli artt. 12 e seguenti del C.C., una Fondazione denominata:

“FONDAZIONE FANTINI ALEMANNO E ORSELLI MARGHERITA”.

La Fondazione ha sede in Lugo presso la residenza municipale, attualmente in Piazza Martiri della Libertà n. 2.

Articolo 2

Lo scopo della Fondazione è la promozione degli studi scientifici attraverso l'erogazione di borse di studio annue da concedere a studenti universitari bisognosi e meritevoli iscritti a Facoltà scientifiche, specificatamente riguardanti rami delle scienze elettroniche, chimiche e nucleari.

È inoltre scopo della Fondazione la gestione dell'erogazione di borse di studio o di contributi per la frequenza di Scuole di Alta Specializzazione o Master, in Italia e all'estero per conto di enti, Amministrazioni e privati, secondo le modalità stabilite dai soggetti che conferiranno le risorse finanziarie da distribuire.

La Fondazione potrà promuovere e/o partecipare a progetti di ricerca di alta formazione e di promozione culturale nei settori in cui nel primo comma del presente articolo ed in generale ad iniziative di sostegno allo sviluppo di nuove imprese fondate su un impegno intensivo di applicazioni tecnologiche innovative.

Le risorse per le attività di cui al secondo e terzo comma dovranno essere reperite al di fuori di quelle riservate alle attività proprie della Fondazione di cui al primo comma del presente articolo.

La Fondazione può contribuire alla realizzazione di queste attività in misura non superiore al 15% (quindici per cento) delle rendite provenienti dal suo patrimonio.

Articolo 3

Il patrimonio della Fondazione sarà costituito dal lascito del fondatore Fantini geom. Alemanno nonché dalle oblazioni, donazioni, legati, ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Articolo 4

Possono essere soci della Fondazione oltre che i Dirigenti delle scuole locali e delle Banche locali come da volontà del testatore, anche tutti coloro che ne faranno richiesta scritta e saranno ritenuti idonei al Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta.

Al fine di consentire una larga partecipazione agli obiettivi della Fondazione viene istituita la categoria dei Soci Amici della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire la qualifica di “Socio Amico della Fondazione”, oltre che ai soci di cui al primo comma del presente articolo, a rappresentanti di istituzioni accademiche, studiosi, imprenditori e in generale a persone che si siano distinte nel sostegno della Fondazione o abbiano contribuito concretamente al perseguimento delle sue finalità.

Il Segretario terrà apposito registro dei Soci Amici della Fondazione.

Articolo 5

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione.

Sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione, come da volontà del testatore il Sindaco del Comune di Lugo, i Direttori della Banca di Romagna e del Credito Cooperativo e il Direttore della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, i Dirigenti delle Scuole Superiori di Lugo, nonché tutti coloro che il Consiglio stesso a maggioranza assoluta riterrà idonei.

Articolo 6

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Sindaco pro tempore del Comune di Lugo, mentre la carica di Vice Presidente viene ricoperta da un membro del Consiglio di Amministrazione eletto a maggioranza assoluta su proposta del Sindaco.

Articolo 7

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) l'erogazione delle borse di studio annue di cui al precedente art. 2) dell'importo che sarà determinato rivalutando la somma indicata dal testatore sia in riferimento alle rendite che ai costi degli studi e la scelta dei beneficiari fra tutti coloro che saranno proposti alla sua attenzione;
- b) l'erogazione delle borse di studio o dei contributi, oltre che la promozione dei progetti e delle iniziative previsti dal precedente art. 2, comma 2;
- c) l'approvazione entro il mese di aprile del conto consuntivo dell'anno precedente nonché del preventivo per l'anno seguente, entrambi predisposti dai Direttori di Banca, come dal volontà del testatore;
- d) la gestione in generale della Fondazione.

Articolo 8

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie;
- adotta in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

Articolo 9

Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno quattro dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Articolo 10

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che li compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, secondo le modalità di votazione stabilite di volta in volta.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 11

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 12

Il Segretario del Consiglio viene nominato dal Consiglio stesso, il quale provvede pure a determinarne i compiti.

Articolo 13

I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Articolo 14

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.